ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 23 LUGLIO 1976 [1]

Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee

Causa 26-76 R

Nella causa 26-76 R,

METRO SB-GROSSMÄRKTE GMBH & CO. KG, rappresentata dall'avv. Horst von der Osten, del foro di Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Robert Elter, 11, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dall'avv. Dieter Oldekop, dell'ufficio legale della stessa Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare,

convenuta,

SABA SCHWARZWÄLDER APPARATE-BAU-ANSTALT AUGUST SCHWER SÖHNE, rappresentata dall'avv. Bodo Haggeney, del foro di Stoccarda, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Georges Reuter, 12, rue Notre-Dame,

interveniente a sostegno della convenuta,

IL GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE J. MERTENS DE WILMARS,

sostituendo, a norma degli artt. 85, 2° comma, 11, 2° comma, e 6 del regolamento di procedura, il presidente della Corte,

emette la presente

1 — Lingua processuale: il tedesco.

ORDINANZA

In fatto

Con atto introduttivo 10 marzo 1976, iscritto nel registro della Corte l'11 dello stesso mese col numero 26-76, la ditta Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG proponeva ricorso per annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 1975, n. 76/159/CEE (GU n. L 28, del 3 febbraio 1976, pag. 19), relativa alle condizioni di vendita e al sistema di distribuzione applicati dalla SABA (Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH) per gli apparecchi elettronici destinati ad usi non professionali, immessi sul mercato da quest'impresa.

Con ordinanza 5 maggio 1976, la SABA è stata autorizzata ad intervenire a sostegno della convenuta nella causa 26-76.

Nella decisione impugnata, la Commissione dichiarava che il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del trattato CEE non riguarda le condizioni di vendita per il mercato interno, e che gli altri impegni inerenti al sistema di distribuzione dei prodotti SABA venivano temporaneamente esentati a norma dell'art. 85, n. 3, salvo l'obbligo dell'impresa SABA di fornire determinate informazioni alla Commissione.

Il sistema in tal modo autorizzato consiste, sostanzialmente, nello stabilire una rete di distributori selezionati — grossisti, concessionari esclusivi e dettaglianti specializzati — cui vengono imposte determinate condizioni per quanto riguarda l'approvvigionamento, il servizio di assistenza alla clientela, l'opportuna presentazione della merce, il conseguimento di un congruo fatturato, nonché il rispetto dei canali di distribuzione nella rivendita.

In particolare, i grossisti tedeschi possono rivendere i prodotti SABA unicamente a dettaglianti e ad altri grossisti riconosciuti e, nel territorio della Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest, a consumatori finali professionali, purché si tratti di prodotti usati, da tali consumatori, esclusivamente per le esigenze professionali che possono contribuire alla redditività della loro impresa. Al riguardo sono predisposti procedimenti di controllo.

La suddetta decisione costituiva oggetto del ricorso n. 26-76 della ditta Metro, secondo cui, tale provvedimento la esclude, in quanto supermercato all'ingrosso, dalle forniture degli articoli di marca SABA, mentre, in ragione della sua particolare struttura ed organizzazione aziendale, essa sarebbe in grado di rivendere gli apparecchi in questione a prezzi interessanti.

Con atto separato 8 luglio 1976, iscritto nel registro di questa Corte il 12 luglio 1976, la *ditta Metro* ha chiesto un provvedimento d'urgenza che dovrebbe:

— sospendere temporaneamente gli effetti della decisione 15 dicembre 1975, fino a che la Corte si sia definitivamente pronunciata nella relativa causa;

e, in subordine:

— disporre quanto la Corte ritenga necessario per consentire, nel frattempo, alla ricorrente di rifornirsi di apparecchi SABA e di rivenderli nell'ambito della sua attività di supermercato all'ingrosso;

— in particolare, dichiarare inefficaci le limitazioni stabilite quanto all'approvvigionamento dei consumatori finali professionali (punto 2 (2) dell'impe-

gno scritto SABA di distribuzione imposta dei grossisti SABA, attualmente in vigore) e dei rivenditori professionali (punto 2 (1) dell'impegno scritto SABA di distribuzione imposta dei grossisti SABA).

Secondo la Metro, l'urgenza dei provvedimenti richiesti risulta dal fatto che, in ragione di pressioni esercitate dalla ditta SABA e di modifiche nel comportamento di altre imprese che svolgono la propria attività nel settore dell'elettronica per usi non professionali, essa non è praticamente più in grado di procurarsi apparecchi SABA, di guisa che l'assortimento dei prodotti ch'essa può offrire in tale settore risulta notevolmente ridotto.

Un'ordinanza con la quale vengano adottati i provvedimenti richiesti dovrebbe permetterle di tener ferma l'offerta di una delle principali marche nel settore dell' elettronica per usi non professionali, e di conservare la propria competitività, senza che la SABA debba risentirne alcun danno.

La *Commissione* osserva che l'indebolimento della posizione concorrenziale della Metro, e le perdite di fatturato da essa subite a causa dell'impossibilità di rifornirsi di prodotti SABA, non sono fenomeni recenti, avendo la Metro sottolineato essa stessa che tali difficoltà esistono dal gennaio 1976.

È quindi dubbio che vi sia urgenza, e che la mancata adozione dei provvedimenti richiesti comporti un danno irreparabile, dato che il fatturato della Metro nel settore dell'elettronica per usi non professionali rappresenta solo una modesta percentuale del suo fatturato complessivo.

Quanto ai motivi che giustificherebbero i provvedimenti stessi, la Commissione osserva che il sistema di distribuzione SABA, qual è stato autorizzato dalla decisione impugnata nella causa principale, è accessibile ai supermercati all'ingrosso.

Ammesso che vengano provate l'urgenza e la necessità, la Commissione insiste affinché i provvedimenti di cui è stata chiesta l'adozione siano limitati allo stretto necessario.

Essa conclude che la Corte voglia:
- respingere le domande di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 15 dicembre 1975 e di emanazione di un provvedimento urgente;
- in subordine, invitare la SABA a non far valere, nei confronti dei propri distributori disposti a fornire alla ricorrente prodotti SABA, le clausole contrattuali che vietano a detti distributori le forniture in questione, e ciò fino alla pronunzia nel merito.

La *SABA*, interveniente nella causa principale, eccepisce l'irricevibilità della domanda di sospensione degli effetti della decisione di esonero, per mancanza d'interesse della Metro, in quanto detta domanda mira a rendere inefficace nel suo complesso la decisione impugnata nella causa principale, come pure l'irricevibilità della domanda proposta in subordine, in quanto la SABA non impedisce affatto, ai supermercati all'ingrosso, il rifornimento e la rivendita dei suoi prodotti, ma si rifiuta di vendere alla Metro perché questa, mentre sostiene di esercitare il commercio all'ingrosso, svolge in realtà attività di dettagliante.

La SABA richiama una pronunzia emessa dall'Oberlandesgericht di Amburgo l'11 dicembre 1975, nella quale si dichiara che la Metro non soddisfa le condizioni cui la legislazione tedesca subordina l'attribuzione della qualifica di «grossista». I supermercati all'ingrosso possono essere riconosciuti come grossisti SABA, purché si tratti, però, di veri e propri grossisti, ai sensi della suddetta legislazione.

La SABA contesta altresì l'urgenza dei provvedimenti richiesti dalla Metro e il carattere di irreparabilità del danno che questa subirebbe qualora la sua domanda venisse respinta.

Essa fa valere che, secondo la stessa Metro, questa si è trovata nell'impossibilità

di rifornirsi di apparecchi SABA fin dal gennaio 1976; ora, tale circostanza non ha potuto peggiorare in misura notevole una situazione già precaria, connessa al fatto che la Metro non veniva più direttamente rifornita da alcuno dei principali produttori del settore dell'elettronica per usi non professionali.

Inoltre, l'eventuale danno subito dalla Metro sarebbe un lucro cessante, in quanto tale facilmente valutabile, che potrebbe quindi costituire oggetto di risarcimento pecuniario.

La SABA, invece, subirebbe un danno irreparabile, qualora venissero adottati i provvedimenti richiesti, perché i suoi distributori verrebbero posti in una situazione d'incertezza quanto alla validità dei loro impegni, e sarebbero indotti, con tutta probabilità, a disinteressarsi dei prodotti SABA.

La SABA chiede che la domanda della Metro venga respinta.

La ricorrente, la convenuta e l'interveniente hanno svolto le proprie difese orali nell'udienza del 23 luglio 1976.

In diritto

1 L'istanza di provvedimento d'urgenza mira, in primo luogo, ad ottenere che vengano sospesi, fino a che la Corte si sarà pronunziata nella causa principale, gli effetti della decisione 15 dicembre 1975, con la quale la Commissione dichiara di non dover intervenire, a norma dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE, in merito alle condizioni di vendita applicate dalla SABA per il mercato interno, e dichiara inoltre, a norma dell'art. 85, n. 3, dello stesso trattato, temporaneamente esenti dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, vari accordi ed impegni (relativi alla distribuzione di apparecchi elettronici per uso non professionale) imposti dalla stessa impresa ai grossisti, concessionari esclusivi e dettaglianti specializzati da essa riconosciuti per la vendita o la rivendita dei suoi prodotti.

In subordine, l'istanza mira a far adottare provvedimenti che consentano alla ricorrente di rifornirsi, per il momento, di apparecchi SABA e di rivenderli nell'ambito della sua attività di supermercato all'ingrosso.

2 La decisione della quale si chiede la sospensione dell'esecuzione non riguarda unicamente i rapporti fra la SABA e la ricorrente, bensì anche quelli esistenti fra la SABA e tutti i distributori degli apparecchi ch'essa produce per il mercato comunitario.

Una pronunzia che avesse l'effetto d'interrompere tutti questi rapporti eccederebbe i limiti di un provvedimento urgente, adottato mediante procedimento sommario e destinato a tutelare provvisoriamente gl'interessi della ricorrente. La domanda formulata in via principale va perciò respinta.

3 Quanto alla domanda proposta in subordine, non è stato provato che, per la ricorrente, sarebbe impossibile rispettare, sia pure a titolo provvisorio, le condizioni poste dalla SABA per riconoscere i propri grossisti, né che il fatto di rispettare tali condizioni, in attesa della pronunzia di questa Corte nella causa principale, potrebbe causarle un danno irreparabile.

4 Dal momento in cui la ricorrente accettasse di rispettare le suddette condizioni, la SABA violerebbe gli obblighi impostile dalla decisione 15 dicembre 1975, qualora rifiutasse di vendere, o vietasse agli altri distributori della sua rete di farlo, e la Commissione dovrebbe allora intervenire, fatta salva, d'altronde, per la Metro, la possibilità di ricorrere alle vie legali offerte dalle normative nazionali.

5 L'istanza va perciò respinta.

6 Allo stato degli atti, va riservata la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

Vista l'urgenza,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

ordina:

1° L'istanza di provvedimento d'urgenza è respinta.

2° È riservata la decisione sulle spese.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 luglio 1976.

H. J. Eversen
(vicecancelliere)

J. Mertens de Wilmars
(giudice)